**DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE E DENOMINAZIONE**

**DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE DENOMINATE "CONDHOTEL"**

**INDICE**

**Art. 1 Ambito di applicazione della disciplina del condhotel.**

**Art. 2 Denominazioni aggiuntive e sostitutive del condhotel.**

**Art. 3 Requisiti per la classificazione del condhotel.**

**Art. 4 Destinazione edilizia della struttura ricettiva condhotel.**

**Art. 5 Le dipendenze del condhotel.**

**Art. 6 Altezze minime dei locali del condhotel.**

**Art. 7 Disciplina delle unità abitative ad uso residenziale del condhotel.**

**Art. 8 Obblighi del titolare del condhotel e del proprietario delle unità abitative ad uso residenziale.**

**Art. 9 Documentazione per la domanda di classificazione del condhotel.**

**Art. 10 Simboli distintivi delle strutture ricettive condhotel.**

**Art. 1. Ambito di applicazione della disciplina del condhotel.**

1. Le presenti disposizioni disciplinano la classificazione e la denominazione delle strutture ricettive alberghiere condhotel, ai sensi degli articoli 24, 25, 29, 31 e 32 della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", come modificata dalla Legge regionale 15 luglio 2025, n. 10 "Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Introduzione della tipologia della struttura ricettiva alberghiera denominata condhotel", in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della citata L.R. n.10/2025.

2. Sono condhotel le strutture ricettive alberghiere a gestione unitaria composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina e con capacità ricettiva prevalente nelle camere destinate a ricettività e residuale nelle unità abitative, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 25 della L.R. n. 11/2013.

3. Costituiscono condizioni di esercizio dei condhotel, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10/2025:
a) la presenza di almeno sette camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale, all'esito degli interventi di riqualificazione, con ciò intendendosi interventi di restauro e di risanamento conservativo ovvero interventi di ristrutturazione edilizia di cui rispettivamente alle lettere c) e d) del comma 1, dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
b) la presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel, sia in qualità

di ospite dell'esercizio alberghiero, che di proprietario dell'unità abitativa a destinazione residenziale;
c) le camere e le unità abitative ad uso residenziale derivanti dagli interventi di cui alla lettera a) devono essere ubicate in una o più unità immobiliari, inserite in contesto unitario insistenti nello stesso comune e ad una distanza non superiore a duecento metri lineari dall'edificio alberghiero sede del ricevimento.

4. Sono applicabili ai condhotel i requisiti di classificazione alberghiera, disciplinati per gli alberghi/hotel dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 807 del 27 maggio 2014 e s.m.i. "Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014".

5. La disciplina del condhotel non è applicabile alle seguenti tipologie di strutture ricettive alberghiere definite dall'art. 25 della L.R. n. 11/2013: villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere ed alberghi diffusi.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento, si applicano ai condhotel le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13.

**Art. 2. Denominazioni aggiuntive e sostitutive del condhotel.**

1. Ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 11/2013, in sede di prima applicazione della L.R. n. 10/2025, le strutture ricettive alberghiere classificate come "condhotel" assumono ordinariamente la denominazione di "Albergo" o di "Hotel".

2. Nella classificazione di condhotel sono consentite le seguenti denominazioni aggiuntive o sostitutive di Albergo o di Hotel, già previste per gli Alberghi/Hotel dall'Allegato A della DGR n. 807/2014 e s.m.i:

a) Grand Hotel: il condhotel classificato con almeno cinque stelle;

b) Palace Hotel: il condhotel classificato con almeno quattro stelle;

c) Garnì o Meublè: il condhotel sprovvisto di ristorante;

d) Hotel di lusso: il condhotel classificato con cinque stelle dotato di almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui all'Allegato B della DGR n. 807/2014 e s.m.i.;

e) Resort: il condhotel classificato a quattro o cinque stelle, dotato di spazi verdi accessibili agli ospiti, quali il giardino, il parco, il parco divertimenti o il campo da golf;

f) Motel: il condhotel che fornisce alle autovetture, ai motocicli o alle imbarcazioni degli ospiti servizi di riparazione o di rifornimento carburanti;

g) Beauty farm: il condhotel che fornisce agli ospiti trattamenti estetici tramite l'attività di estetista disciplinata dalla L.R. 27 novembre 1991 n. 29;

h) Residenza d'epoca alberghiera: il condhotel situato in un edificio oggetto dei vincoli del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

3. Nella classificazione di condhotel sono consentite le seguenti denominazioni aggiuntive previste dalla DGR n. 1172 del 15 ottobre 2024" Approvazione *di denominazioni aggiuntive delle strutture alberghiere e complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i. L.R. n. 11/2013, art. 29. Modifiche delle DDGR n. 807/2014 e n. 419/2015 e loro s.m.i.*.":

a) Albergo/Hotel in Villa veneta;

b) Albergo/Hotel in dimora storica.

4. Nella classificazione di condhotel è comunque consentita la denominazione sostitutiva di "Condhotel" invece delle denominazioni ordinarie di "Albergo" o di "Hotel".

5. Sono comunque consentite le denominazioni previste da leggi statali.

**Art. 3. Requisiti per la classificazione del condhotel.**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 10/2025, gli alberghi, per essere classificati condhotel, devono essere immobili esistenti e aventi destinazione ricettiva alberghiera alla data del 21 marzo 2018, data di entrata in vigore del D.P.C.M. n. 13/2018, a tal fine non rileva se nei predetti immobili l'attività ricettiva alberghiera è avviata, sospesa o cessata.

2. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 13/2018, gli alberghi, di cui al comma 1, per essere classificati condhotel, devono essere oggetto di interventi di riqualificazione:

a) di restauro e di risanamento conservativo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001;

b) di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001.

3. La realizzazione degli interventi di riqualificazione, di cui al comma 2, comporta l'acquisizione di requisiti per una classificazione superiore a quella precedentemente attribuita all'albergo di almeno una stella, da cui risulti per il condhotel una classificazione minima di tre stelle all'esito dell'intervento di riqualificazione, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 13/2018.

4. Il comma 3 non si applica agli alberghi contrassegnati da una classificazione di quattro stelle o superiore prima dell'intervento di riqualificazione necessario per la classificazione come condhotel, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 13/2018.

5. Le unità abitative ad uso residenziale del condhotel poiché sono parti di strutture ricettive classificate, devono offrire agli alloggiati durante il loro soggiorno tutti i requisiti di classificazione del condhotel, ivi compresi i requisiti dimensionali e strutturali, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 della L.R. n. 11/2013.

6. Gli alberghi, di cui al comma 1, per ottenere la classificazione di condhotel, devono rispettare i requisiti di cui presente articolo, come previsto in sintesi nella seguente tabella:

| **PRESUPPOSTI DI CLASSIFICAZIONE** | **OBIETTIVI DI CLASSIFICAZIONE** |
|---|---|
| **LIVELLI DI CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA ALLA DATA DI DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI CONDHOTEL** | **LIVELLI MINIMI DI CLASSIFICAZIONE OGGETTO DELLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE DI CONDHOTEL** |

| | |
|---|---|
| a) nessun livello di classificazione alberghiera, perché già cessata/sospesa alla data di domanda di classificazione di condhotel | almeno tre stelle |
| b) classificazione in corso con livello da uno a due stelle | almeno tre stelle |
| c) classificazione in corso con livello da tre stelle a tre stelle superior | almeno quattro stelle |
| d) classificazione in corso con livello di quattro stelle | almeno quattro stelle |
| e) classificazione in corso con livello di quattro stelle superior | almeno quattro stelle superior |
| f) classificazione in corso con livello di cinque stelle | almeno cinque stelle |
| g) classificazione in corso con livello di cinque stelle lusso | Cinque stelle lusso |

7. Non è ammissibile la domanda per ottenere una classificazione di un condhotel con un livello inferiore a quello della classificazione alberghiera dello stesso edificio in corso al momento della citata domanda.

8. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 13/2018, i requisiti di classificazione dei condhotel sono quelli previsti per i livelli pari o superiori a tre stelle nella classificazione degli alberghi, indicati nell'Allegato B della DGR n. 807/2014 e s.m.i..

9. Le unità abitative ad uso residenziale dotate di servizio autonomo di cucina del condhotel - sia nel caso di utilizzo diretto da parte dei proprietari, sia nel caso di impiego alberghiero ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 13/2018 - sono oggetto delle disposizioni di comunicazione di dati turistici e di rilevazione statistica di cui all'art. 13 della L.R. n. 11/2013, nonché delle disposizioni di classificazione di cui agli artt. 31 e 32 della citata L.R.

**Art. 4. Destinazione edilizia della struttura ricettiva condhotel.**

1. L'immobile da classificare come condhotel deve avere una destinazione d'uso edilizia turistico – ricettiva, ai sensi dell'art. 31, comma 4 della L.R. n. 11/2013, fatta salva la disciplina delle unità abitative ad uso residenziale dotate di servizio autonomo di cucina.

2. Nell'ambito della riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, di cui all'art. 31 del D.L. n. 133/2014, le unità abitative ad uso residenziale dotate di servizio autonomo di cucina, ai sensi del comma 4 ter dell'art. 31 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, sono classificabili nell'ambito di un condhotel, previo specifico cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 13/2018, solo se ubicate in edifici dotati di destinazione d'uso turistico-alberghiera alla data del 21 marzo 2018 di entrata in vigore del citato D.P.C.M..

3. La destinazione d'uso turistico – alberghiera di cui ai commi 1 e 2, esistente alla data del 21 marzo 2018, è comprovata dalla documentazione idonea ad attestare la destinazione d'uso legittima a tale data, secondo l'articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 e l'articolo 42-bis della l.r. n. 11/2004. Il certificato di agibilità e la segnalazione certificata di agibilità concorrono a tale accertamento.

4. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, si applica l'art. 11 del D.P.C.M. n. 13/2018; ove, in relazione alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, risulti necessaria una variante

urbanistica, la stessa è approvata secondo le procedure previste dalla vigente legislazione regionale in materia di governo del territorio.

5. Alla data di presentazione alla Regione della domanda di classificazione come condhotel la struttura ricettiva deve avere sia mantenuto la destinazione d'uso turistico-alberghiera che aveva al 21 marzo 2018 per la parte diversa dalle unità abitative ad uso residenziale, sia ottenuto dal Comune la destinazione d'uso residenziale per le citate unità abitative.

**Art. 5. Le dipendenze del condhotel**.

1. Se la struttura alberghiera è realizzata in più edifici si distinguono, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 11/2013:

a) l'edificio principale ove è ubicato il locale comune destinato al servizio di portineria;

b) la dipendenza, edificio con ingresso autonomo, composto da uno o più locali per il pernottamento dei turisti.

2. L'eventuale dipendenza del condhotel deve trovarsi ad una distanza massima di duecento metri dall'edificio principale, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della L.R. n. 11/2013.

3. Ogni singola dipendenza del condhotel è classificata secondo i requisiti dei locali di pernottamento da essa posseduti in conformità al presente provvedimento.

4. Le unità abitative ad uso residenziale dotate di servizio autonomo di cucina possono essere ubicate anche nelle dipendenze del condhotel.

5. In nessun caso la dipendenza del condhotel può avere una classificazione superiore a quella dell'edificio principale.

6. Alle dipendenze del condhotel si applicano le disposizioni sui presupposti ed obiettivi di classificazione indicate nella tabella di cui all'art. 3.

**Art. 6. Altezze minime dei locali del condhotel.**

1. L'altezza minima delle camere da letto, suite, junior suite, delle unità abitative turistiche e delle unità abitative ad uso residenziale è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali. Deve in ogni caso essere garantita un'altezza minima interna utile dei locali di metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per i vani accessori, quali i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

2. In materia di altezze minime sono possibili solo le deroghe previste dall'art. 1 del Decreto del Ministero della Sanità in data 5 luglio 1975 e s.m.i., dall'art. 2 della Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi", nonchè le deroghe previste dalle vigenti leggi statali in materia di altezze minime interne dei locali.

**Art. 7. Disciplina delle unità abitative ad uso residenziale del condhotel**.

1. Sono unità abitative ad uso residenziale, le unità abitative, per le quali sia intervenuto specifico mutamento di destinazione d'uso, dotate di servizio autonomo di cucina, inserite nel contesto del condhotel, destinate alla vendita, ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 13/2018.

2. In conformità al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 10/2025, le unità abitative ad uso residenziale sono soggette al limite di superficie complessiva di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Ai fini del calcolo del quaranta per cento della superficie complessiva del compendio immobiliare di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014, tale superficie è determinata considerando gli edifici già destinati ad albergo e a dipendenza alberghiera, inclusi quelli destinati a servizi accessori, a locali tecnici e ad attività complementari, con esclusione delle aree scoperte, ubicati in un contesto unitario come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del DPCM n. 13 del 2018.

4. In conformità al comma 6 ter dell'art. 25 della L.R. n. 11/2013, le unità abitative ad uso residenziale, sia nel caso di utilizzo diretto da parte dei proprietari, sia nel caso di impiego alberghiero ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. n. 13 del 2018, sono oggetto delle disposizioni di comunicazione di dati turistici e di rilevazione statistica di cui all'art. 13, nonché delle disposizioni di classificazione di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. n. 11/2013 e s.m.i. e di cui alla DGR n. 807/2014 e s.m.i. riferite alle unità abitative alberghiere, ivi compresi i requisiti dimensionali e strutturali.

5. In conformità al comma 6 quater dell'art. 25 della L.R. n. 11/2013, le unità abitative ad uso residenziale non sono utilizzabili come alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. n. 11/2013 e s.m.i..

6. Le unità abitative ad uso residenziale di cui al comma 1, a seguito dello specifico mutamento della destinazione d'uso da turistico-ricettiva a residenziale, restano inserite nella gestione unitaria del condhotel, sia prima sia dopo la loro vendita a terzi. Prima della vendita possono essere destinate all'impiego alberghiero dal gestore unico; dopo la vendita, ove non utilizzate dal proprietario, possono essere destinate al medesimo impiego dal gestore unico con il consenso del proprietario e secondo le condizioni stabilite nel contratto di trasferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), del DPCM n. 13/2018. Restano fermi, anche in caso di utilizzo diretto da parte del proprietario, i requisiti di classificazione previsti per le unità abitative alberghiere dalla DGR n. 807/2014 e successive modificazioni e gli obblighi previsti dalla l.r. n. 11/2013.

7. Il numero dei posti letto autorizzati nelle unità abitative del condhotel, sia alberghiere, ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'art. 23 della L.R. n. 11/2013, sia ad uso residenziale, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 25 della L.R. n. 11/2013, è sempre inferiore alla metà del numero totale dei posti letto autorizzati del condhotel.

8. Al solo fine della disciplina sull'accessibilità dei locali di pernottamento nel condhotel, il numero delle camere presenti nelle unità abitative, sia alberghiere, sia ad uso residenziale, è compreso nel numero complessivo delle camere del condhotel utilizzato per calcolare il numero di camere, bagni ed ascensori accessibili alle persone con disabilità, in conformità alla DGR n. 1428/2011 e s.m.i..

**Art. 8. Obblighi del titolare del condhotel e del proprietario delle unità abitative ad uso residenziale.**

1. Il titolare del condhotel, in qualità di gestore unico della struttura, è soggetto:

a) agli obblighi di cui all' articolo 7 del D.P.C.M. n. 13/2018, con i quali si impegna a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, oltre alla prestazione di tutti i servizi previsti dal presente provvedimento anche quanto stabilito in via convenzionale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b) del D.P.C.M. n. 13/2018;

b) agli adempimenti in materia di sicurezza ed ai fini statistici di cui all'art. 9 del D.P.C.M. n. 13/2018;

c) agli obblighi previsti per le strutture ricettive classificate dal Regolamento regionale 8 novembre 2024, n. 4 "Disciplina delle modalità di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) e delle modalità di esposizione, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, del codice identificativo nazionale (C.I.N.) delle

strutture ricettive classificate ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (articolo 31 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)".

2. Il proprietario delle unità abitative ad uso residenziale è soggetto agli obblighi di cui all'art. 8 del D.P.C.M. n. 13/2018 con i quali si impegna a rispettare le modalità di conduzione del condhotel, a garantire l'omogeneità estetica dell'immobile in caso di interventi edilizi sull'unità acquisita, nonché gli ulteriori obblighi definiti attraverso la regolazione negoziale di cui all'art.6 del D.P.C.M. n. 13/2018.

**Art. 9. Documentazione per la domanda di classificazione del condhotel.**

1. Il titolare della struttura ricettiva condhotel presenta alla Regione la relativa domanda di rilascio o di successiva modifica di classificazione, per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP), secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo e Marketing territoriale, con almeno i seguenti documenti allegati:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, indicante gli atti comprovanti i requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, ivi comprese le unità abitative ad uso residenziale;

b) asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva: asseverazione che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera, suite, junior-suite, unità abitativa alberghiera ed unità abitative ad uso residenziale;

c) relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento, ivi comprese le unità abitative ad uso residenziale;

d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;

e) denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nella struttura ricettiva e del periodo di apertura;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, di accessibilità, per le persone con disabilità, ai sensi del D.M. n. 236 del 14/06/1989, in conformità alla DGR n.1428 del 2011 e s.m.i., con indicazione del numero di camere, bagni ed ascensori accessibili alle suddette persone, per la pubblicazione dei citati dati nel portale regionale del turismo: www.veneto.eu.

g)per le strutture ricettive dotate di un sito internet, comunicazione alla Regione del relativo indirizzo web, al fine di collegarlo con il portale regionale del turismo www.veneto.eu.

2. Non è necessario allegare alle domande di successivo rinnovo di classificazione come condhotel, dopo aver ottenuto la prima classificazione, i documenti previsti nel precedente comma.

3. Nel caso di prima classificazione come condhotel con livello di 3 stelle superior e 4 stelle superior, deve in ogni caso essere presentata la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), relativa ai requisiti strutturali fungibili di cui alla sezione seconda, da n. 1 a n. 10, da n. 12 a n. 20, n. 22, da n. 28 a n. 35, n. 42 e n. 43 dell'Allegato B della DGR n. 807/2014 e s.m.i..

4. Non è necessario allegare alla domanda di classificazione, rinnovo o modifica di classificazione come condhotel la copia degli atti di compravendita del diritto di proprietà sulle unità abitative ad uso residenziale.

**Art. 10. Simboli distintivi delle strutture ricettive condhotel.**

1. Il simbolo distintivo della classificazione del condhotel deve essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale della struttura ricettiva e non costituisce messaggio pubblicitario.

2. Il simbolo distintivo del condhotel è costituito, come per tutte le strutture ricettive alberghiere, da una chiave su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde.

3. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura ricettiva alberghiera, con lettere scritte in maiuscolo: CONDHOTEL.

4. Nella parte inferiore dell'ellisse appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria assegnata all'esercizio da tre a cinque stelle.

5. Alle stelle è aggiunta una S maiuscola sempre in rosso, per i condhotel classificati con tre stelle superior e quattro stelle superior.

6. Alle stelle è aggiunta una L maiuscola sempre in rosso, per il condhotel classificato con cinque stelle lusso.

7. Il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo e Marketing territoriale.

8. Per i condhotel, che utilizzano la denominazione sostitutiva di hotel o di albergo o altre denominazioni sostitutive indicate nel comma 2 dell'art. 2 delle presenti disposizioni, si applicano i simboli distintivi di classificazione previsti per gli alberghi/hotel, descritti nell'Allegato A del Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 171 del 14 aprile 2021 e s.m.i..